



Haus der Verbände | Bollwerk 15 | Postfach | 3001 Ber
 T. +41 (0)31 313 88 44
 www.ergotherapie.ch | evs-ase@ergotherapie.ch

FAQ su autorizzazioni all'esercizio della professione (AEP), numero RCC e registro delle professioni sanitarie (registro LPSan)

La legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan) e le relative ordinanze sono entrate in vigore il 1° febbraio 2020. Di seguito sono riportate le risposte alle domande frequenti (FAQ) sul tema. Le FAQ verranno aggiornate e integrate con le nuove domande presentate.

1. A chi si applica la legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan)?

La legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan) riguarda sette categorie di professioni sanitarie: **ergoterapista**, infermiere, fisioterapista, levatrice, dietista, optometrista e osteopata.

2. Quali professioniste e professionisti della salute necessitano di un'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) e cosa significa «sotto la propria responsabilità professionale»?

Ai sensi dell'**art. 11 LPSan** chiunque eserciti una professione sanitaria **sotto la propria responsabilità professionale** necessita di un'autorizzazione (AEP) del Cantone sul cui territorio è esercitata la professione.

La nozione di esercizio **sotto la propria responsabilità professionale** comprende tutte le attività esercitate sia come dipendente (presso un'istituzione pubblica o privata) sia come indipendente **senza la supervisione di un'altra persona che svolge la medesima professione**.

La cosa essenziale è che la o il professionista della salute assuma personalmente la responsabilità professionale finale della propria attività e quella delle sue eventuali collaboratrici o collaboratori. Devono pertanto disporre di un'AEP sia coloro che lavorano in uno studio proprio sia le dirigenti e i dirigenti di istituti di cura che hanno la responsabilità professionale del corretto esercizio della professione da parte delle persone a loro sottoposte.

Lo stesso vale per chi lavora alle dipendenze di una struttura come unica o unico specialista della rispettiva professione sanitaria e svolge quindi la propria attività senza alcuna supervisione professionale (ad es. persona che opera come unica ergoterapista all'interno di uno studio medico associato o di un ospedale).

Chi **in base al diritto cantonale anteriore non necessitava di un'AEP**, ma ha l'obbligo di richiederla ai sensi del nuovo diritto (la LPSan è in vigore dal 1° febbraio 2020), **doveva avviare le procedure necessarie entro il 1° febbraio 2025.**

3. Chi rilascia l'AEP e dove è valida?

Ai sensi dell'**art. 11 LPSan**, ogni professionista della salute che intende esercitare una professione sanitaria *sotto la propria responsabilità professionale* necessita di **un'autorizzazione (AEP) del Cantone sul cui territorio è esercitata la professione.**

L'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità competente del Cantone (ufficio sanitario) nel quale è esercitata la professione. Ogni Cantone ha quindi (in aggiunta) le proprie disposizioni di legge che disciplinano l'ottenimento di un'AEP.

Ogni AEP è valida solo nel territorio cantonale dove è esercitata la professione. Se una professionista o un professionista opera in più Cantoni, deve quindi richiedere un'AEP cantonale separata per ogni Cantone dove esercita.

In caso di trattamenti e visite a domicilio occorre pertanto verificare di essere in possesso di un'AEP del Cantone in cui si svolge il trattamento o la visita.

Per chi dispone già di un'AEP valida per un Cantone, la procedura per il rilascio di un'AEP in qualsiasi Cantone aggiuntivo è semplice, rapida e soprattutto **gratuita.**

Vi invitiamo a informarvi sulle disposizioni del Cantone nel quale esercitate la vostra professione. L'ufficio sanitario cantonale potrà fornirvi tutte le indicazioni necessarie.

4. **Dichiarazione dell'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale per un periodo limitato (massimo 90 giorni per anno civile)**

Chi intende esercitare una professione sanitaria soggetta all'obbligo di autorizzazione (ad es. ergoterapista) in un Cantone e lavora già in un altro (dove dispone di un'AEP), può esercitare anche nel «nuovo» Cantone per **un massimo di 90 giorni lavorativi** per anno civile sotto la propria responsabilità professionale e **senza richiedere un'ulteriore AEP.** Per il periodo sopra indicato, pari a 90 giorni lavorativi, non è obbligatorio disporre di un'AEP aggiuntiva rilasciata dal «secondo» Cantone. È tuttavia necessario presentare una dichiarazione **scritta** presso l'ufficio sanitario. A quel punto il Cantone rilascia una conferma di dichiarazione che deve essere rinnovata per ogni anno civile.

Poiché l'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) è vincolata alla **qualifica professionale individuale** e all'idoneità della o del professionista della salute, anche l'esonero da ulteriori obblighi di autorizzazione è riferito al singolo individuo. Di conseguenza uno studio medico associato con diversi dipendenti può mettere a disposizione più persone, ciascuna delle quali esaurirà i suoi 90 giorni. L'organizzazione nel suo complesso non ha un «limite» di 90 giorni per tutto il personale dipendente.

5. Le persone che lavorano sotto la supervisione di un'altra persona che svolge la medesima professione devono disporre di un'AEP?

La LPSan non prevede un obbligo di autorizzazione per le persone che lavorano sotto la supervisione di un'altra persona che svolge la medesima professione.

Al momento numerose leggi cantonali sono in fase di revisione e molti Cantoni (ad es. ZH, SZ, BL) stanno decidendo di abolire l'attuale obbligo dell'AEP per le ergoterapiste e gli ergoterapisti dipendenti.

Vi raccomandiamo di contattare **il vostro ufficio sanitario cantonale** per appurare le norme vigenti al riguardo.

6. Numero RCC

SASIS SA, una società affiliata di santésuisse (associazione di categoria degli assicuratori-malattia), gestisce il Registro dei codici creditori (RCC) in Svizzera, nel quale si iscrivono i fornitori di prestazioni mediche per fatturare alle casse malati ai sensi della LAMal.

SASIS assegna il numero RCC, che è obbligatorio per fatturare le prestazioni. Il numero conferma la qualifica e il diritto a fatturare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).

I numeri RCC sono assegnati al Cantone nel quale vengono fornite le prestazioni. Se le prestazioni vengono fornite in più Cantoni, è necessario richiedere un numero RCC separato per ciascuno di questi Cantoni.

1. Prima di tutto occorre aver ottenuto l'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di ergoterapista ai sensi dell'art. 11 della legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan) o un'autorizzazione riconosciuta conformemente all'art. 34 cpv. 1 LPSan.
2. Poi serve l'autorizzazione cantonale a esercitare come ergoterapista a carico dell'AOMS ai sensi dell'art. 48 OAMal oppure una conferma cantonale di «garanzia dei diritti acquisiti» in base al capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 della LAMal.
3. Se queste due condizioni sono soddisfatte è possibile richiedere un numero RCC a SASIS SA. Il numero RCC serve a evitare che l'ergoterapista debba fornire a ogni singolo assicuratore la prova di essere in possesso delle autorizzazioni indicate ai punti 1 e 2.

Attenzione: anche nell'ambito dei numeri RCC possono esserci differenze di interpretazione a livello cantonale. È importante sottolineare che spetta al Cantone di competenza (e non a SASIS) stabilire in quali casi e a quali condizioni è necessario avere un numero RCC e quando non è richiesto. **Vi preghiamo di contattare l'ufficio sanitario del Cantone nel quale esercitate la vostra attività.**

7. Quali professioniste e professionisti della salute devono iscriversi nel registro delle professioni sanitarie (registro LPSan)?

Nel registro LPSan ([GESREG - Ricerca di persone](#)) vengono iscritte **tutte le professioniste e i professionisti della salute con un titolo di studio** disciplinato dalla legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan), ossia *ergoterapiste ed ergoterapisti*, infermiere e infermieri SSS, fisioterapiste e fisioterapisti, levatrici, dietiste e dietisti, optometriste e optometristi, osteopate e osteopati.

Inoltre vengono iscritte anche le persone titolari di un **diploma estero riconosciuto equivalente**. Lo stesso vale per le persone che hanno conseguito i diplomi sopraccitati o che hanno ottenuto il riconoscimento dei loro diplomi esteri prima dell'entrata in vigore della legge. Quando il 1° febbraio 2022 è stato attivato il registro LPSan, questi dati sono stati trasferiti dal registro intercantonale preesistente (NAREG).

Nel registro vengono inseriti anche i dati relativi alle persone che dispongono di **un'autorizzazione cantonale per l'esercizio di una professione sanitaria (AEP)**.

8. Chi gestisce il registro LPSan?

Il registro delle professioni sanitarie (registro LPSan) è gestito dalla Croce Rossa Svizzera (CRS). La CRS continuerà inoltre a tenere il registro intercantonale NAREG, nel quale sono presenti i dati di persone che appartengono ad altri gruppi professionali del settore sanitario (ad es. logopediste/i, droghiere/i, soccorritrici/tori ecc.).

9. Da dove provengono i dati contenuti nel registro LPSan? Chi li inserisce e chi può accedervi?

Per quanto riguarda i diplomi svizzeri, la **Croce Rossa Svizzera (CRS)** riceve **dati personali dalle scuole universitarie professionali e dalle scuole specializzate superiori** e li iscrive nel registro. Vengono iscritti in particolare i dati personali delle e dei titolari di un diploma (nome, cognome, data di nascita, sesso e nazionalità) nonché i dati relativi al diploma. Per le persone con un diploma estero riconosciuto equivalente, la CRS, che è anche responsabile del riconoscimento del titolo, inserisce i dati corrispondenti nel registro. I dati di cui sopra sono accessibili al pubblico.

I Cantoni inseriscono i dati sulle autorizzazioni all'esercizio della professione (AEP) sotto la propria responsabilità professionale, ad esempio l'indirizzo dello studio medico o dell'azienda oppure il rifiuto o la revoca dell'autorizzazione. Anche questi dati sono accessibili al pubblico.

Cosa fare se i dati non sono più aggiornati? Se si è cambiato cognome (ad es. dopo il matrimonio) o ci sono state altre variazioni nei propri dati, occorre comunicarlo tramite una richiesta di modifica. Il link corrispondente è disponibile nella vista di dettaglio dei vostri dati personali.

10. È possibile richiedere o rifiutare l'iscrizione nel registro LPSan? Occorre pagare un emolumento per l'iscrizione?

L'iscrizione nel registro LPSan è obbligatoria e la Croce Rossa Svizzera riscuote un emolumento di 130 franchi per ogni professionista. L'emolumento è riscosso **una sola volta** per persona. Se i dati cambiano successivamente, ad esempio se una persona ottiene a posteriori un'autorizzazione all'esercizio della professione, la **modifica è gratuita**. Le persone che all'entrata in vigore della nuova legislazione al 1° febbraio 2020 erano già iscritte nel NAREG sono esenti dall'emolumento.

11. Come procedere in caso di dubbio

In caso di domande o dubbi riguardo ai temi sopraccitati, è possibile chiedere informazioni all'ufficio sanitario del Cantone nel quale si esercita o si desidera esercitare la professione